

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 2023, N. 10/R**

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 7/R (DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2015, N. 1 (PROVVEDIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA REGIONALE), RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN LOCAZIONE O IN USO GRATUITO DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI REGIONALI).”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 27 gennaio 2015, n. 1 e 29 ottobre 2020, n. 26;

Visto il regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-7699 del 13 novembre 2023

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 7/R (DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2015, N. 1 (PROVVEDIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA REGIONALE), RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN LOCAZIONE O IN USO GRATUITO DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI REGIONALI)”.**

Art. 1.

(Inserimento dell’articolo 9 bis nel r.r. 7/R/2015)

1. Dopo l’articolo 9 del regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R/2015 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell’articolo 17, comma 3 della l.r. 26/2020 relativamente alle opere bagnate)

1. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il concorrente, in aggiunta al canone di cui all’articolo 14 ter della legge regionale 5

agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), è altresì tenuto, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), a offrire in sede di gara un canone annuo per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passate in proprietà alla Regione.

2. Il canone annuo offerto per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione non può essere inferiore a una percentuale dell'uno per cento del canone quantificato ai sensi dell'articolo 14 ter della l.r. 20/2002.

3. Il canone di cui ai commi 1 e 2 per l'utilizzo delle suddette opere è annualmente quantificato mediante applicazione al canone annuale di cui all'articolo 14 ter della l.r. 20/2002, della percentuale di cui al comma 2, offerta dal concorrente in sede di gara.

4. Il canone per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione non è soggetto all'aggiornamento di cui all'articolo 9 ed è versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua, con scadenza al 31 luglio di ciascuna annualità. A tal fine la struttura regionale competente provvede all'invio di apposita richiesta di pagamento, contenente gli estremi delle utenze e i relativi importi dovuti.”.

#### Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 9 ter nel r.r. 7/R/2015)

1. Dopo l'articolo 9 bis del r.r. 7/R/2015 è inserito il seguente:

“Art. 9 ter. (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell'articolo 18, comma 1 della l.r. 26/2020 relativamente alle opere asciutte)

1. I beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto dell'aggiudicatario della nuova concessione, sono da quest'ultimo acquisiti in proprietà dietro pagamento del prezzo indicato nel bando di gara.

2. Il prezzo dovuto dall'aggiudicatario della nuova concessione al precedente concessionario per i beni di cui al comma 1, di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, è determinato:

a) per i beni mobili, in termini di valore residuo, sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata;

b) per i beni immobili sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili, tenuto conto del valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi e della rivalutazione in bilancio dei componenti degli impianti stessi operata a seguito di sopravvenienze normative o di investimenti meramente finanziari. In caso di mancanza dei necessari atti contabili il prezzo è determinato mediante perizia asseverata, con utilizzo del criterio del costo di ricostruzione deprezzato, tenuto conto del deprezzamento maturato dall'immobile al momento della stima.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 13 novembre 2023

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato da ultimo dall'art. 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, demanda alle regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

La Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto previsto dalla suddetta norma con la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (*Assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico*), contenente la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel perseguimento dell'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese, nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili e la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. n. 79/1999, l'art. 21 della legge regionale n. 26/2020 ha inserito nella legge regionale n. 20/2002 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) l'art. 14 ter che dispone che, a decorrere dal 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

L'art. 14bis della l.r. n. 20/2002 dispone poi che a decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, a decorrere dalla data di scadenza della concessione e fino alla data di nuova assegnazione della stessa, canone aggiuntivo che per l'annualità 2019 e fino all'adozione di un regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 1 della medesima legge, è stato definito in un importo pari a euro 20 per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

L'art. 14ter della l.r. 20/2002 demanda infine a un regolamento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, la determinazione dell'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione.

Con regolamento regionale n. 5 del 18 dicembre 2020, recante "*Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004 n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica*", su proposta della Direzione Ambiente, Energia, Territorio, è stata data attuazione alle disposizioni di cui ai sopra citati articoli 14bis, 14ter, 15 comma 1 e 18bis della legge regionale n. 20/2002.

Gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 26/2020, inseriti nel Capo X recante "*Disciplina delle opere di cui all'art. 25 del regio decreto 1775/1933*" disciplinano, rispettivamente, l'art. 17 il regime delle c.d. "*opere bagnate*" di cui all'art. 25, primo comma, del richiamato regio decreto, che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, passano, senza compenso e in stato di regolare funzionamento, in proprietà alla Regione e l'art. 18 le modalità di utilizzo delle opere asciutte.

Il comma 3 del citato art. 17 dispone che il bando di gara indica il canone dovuto dal concessionario subentrante per l'utilizzo delle opere di cui al comma 1 (opere bagnate) e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

L'art. 18 stabilisce, fra l'altro, che il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 (c.d. "opere asciutte") in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo delle opere asciutte, si procede alla rimozione e allo smaltimento dei beni mobili a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui ai citati artt. 17 e 18 della legge regionale n. 26/2020 è stato redatto un testo di norme regolamentari di cui si propone l'inserimento nell'ambito del regolamento regionale n. 7 del 23.11.2015 e ss.mm.ii. e di cui si riassumono di seguito i contenuti.

Per quanto attiene all'attuazione dell'art. 17, comma 3, della più volte richiamata legge regionale, la norma regolamentare, nel testo allegato, dispone che nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il concorrente, in aggiunta al canone di cui all'art. 14ter della legge regionale n. 20/2002, da corrispondere alla Regione per l'utilizzo della forza motrice, è tenuto a offrire in sede di gara un canone annuo per l'utilizzo delle opere bagnate di cui all'art. 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione che non può essere inferiore a una percentuale dell'uno per cento del canone quantificato ai sensi dell'art. 14ter della medesima legge regionale. Il canone per l'utilizzo delle opere bagnate passate in proprietà alla Regione è poi annualmente quantificato mediante applicazione al canone annuale di cui all'art. 14ter della legge regionale n. 20/2022 (e quindi al canone aggiornato per l'utilizzo della forza motrice) della suddetta percentuale offerta dal concorrente in sede di gara.

In tal modo viene stabilito il criterio per l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle opere bagnate, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 26/2020 e viene assicurato il mantenimento nel tempo dell'iniziale equilibrio economico risultante dall'esito della gara. Non troverà pertanto applicazione, come espressamente disposto, la diversa modalità di aggiornamento di cui all'art. 9 del Regolamento regionale n. 7/2015 che, con generico riferimento alle concessioni, utilizza la misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. Allo scopo di garantire una più efficiente gestione delle relative procedure, il comma 4 dell'art. 9bis, nel testo proposto, prevede, fra l'altro, che il suddetto canone per l'utilizzo delle opere bagnate passate in proprietà alla Regione sia versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua, con scadenza al 31 luglio di ciascuna annualità, su richiesta della Regione medesima recante gli estremi delle utenze e gli importi dovuti.

Per quanto attiene all'attuazione dell'art. 18 della legge regionale n. 26/2020, la disposizione regolamentare fissa i criteri per la determinazione del prezzo dovuto dall'aggiudicatario della nuova concessione al precedente concessionario per le opere asciutte ricomprese nel progetto del concessionario subentrante, distinguendo tra beni mobili ed immobili.

Per i beni mobili il prezzo è determinato, in termini di valore residuo, sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. Per i beni immobili il prezzo è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili, tenuto conto del valore contabile residuo non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi e della rivalutazione in bilancio dei componenti degli impianti stessi operata a seguito di sopravvenienze normative o di investimenti meramente finanziari. In caso di mancanza degli atti contabili, il prezzo è determinato mediante perizia asseverata, con utilizzo del criterio del costo di ricostruzione deprezzato, tenuto conto del deprezzamento maturato dall'immobile al momento della stima.

Dall'esame comparato con la regolamentazione del servizio idrico integrato e con la regolamentazione del servizio di distribuzione del gas, non è infatti possibile rinvenire nell'ordinamento un principio favorevole al riconoscimento di una rivalutazione formalistica che

consenta di valorizzare incrementi meramente finanziari che non si sostanzino in effettivi apporti di mezzi capaci di assicurare gli obiettivi di efficienza gestionale e di miglioramento della qualità del servizio oggetto di concessione, ai fini della determinazione del valore di subentro.

Quanto sopra considerato anche che la valutazione del valore di subentro assume una valenza pubblicistica, poiché il prezzo pagato dal gestore subentrante per acquisire gli impianti influisce sulle tariffe che saranno pagate dagli utenti del servizio.

Non sembra pertanto possibile computare nel valore di subentro le rivalutazioni in bilancio dei componenti degli impianti operate a seguito di sopravvenienze normative o di investimenti meramente finanziari.

In merito infine al costo di ricostruzione deprezzato, da determinarsi per i beni immobili mediante perizia asseverata, quale criterio residuale in caso di mancanza degli atti contabili, trattasi di un procedimento di stima del valore quantificato nella somma del valore di mercato del suolo e del costo di ricostruzione "a nuovo" del fabbricato, deprezzato in ragione dell'invecchiamento fisico e dell'obsolescenza funzionale ed economica. E' applicato nella stima di impianti produttivi, di complessi industriali, di immobili per i quali sono preclusi altri procedimenti di stima, e viene impiegato anche per immobili a destinazione non ordinaria (industrie, scuole, ospedali, caserme, ecc.) non apprezzati dal mercato. Il costo deprezzato è utilizzato in ambito normativo con riferimento alla stima per indennità di esproprio, al riscatto delle concessioni, alla valutazione dei portafogli immobiliari parte di fondi immobiliari o nella determinazione del premio per assicurazioni.